

Roma, 27 novembre 2020

MITTENTE: ANITA – Via Oggio n. 9 – 00198 Roma**Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021**

E
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Protocollo N. 0018914 / 2020 del 27/11/2020

La scrivente Associazione esprime il proprio disappunto rispetto alla decisione dell'Autorità di regolazione dei Trasporti (d'ora in avanti ART) la quale, non solo ha deciso di includere nuovamente l'autotrasporto tra i settori sottoposti ad obbligo di contribuzione (paragrafo 1 del documento di consultazione, allegato A alla delibera n. 180/2020 del 5 novembre 2020), ma – rispetto alla formulazione dello scorso anno – **ha integrato la declaratoria del settore per esplcitare che la connessione riguarda anche l'infrastruttura autostradale.**

Precisamente:

- vengono inclusi tra i servizi di trasporto sottoposti all'obbligo, quelli “*...di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti*”;
- vengono individuate, in via presuntiva, le imprese che svolgono i predetti servizi, in quelle che hanno la disponibilità – al 31 dicembre dell'anno precedente – di almeno un veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva superiore alle 26 ton ovvero di almeno un trattore con peso rimorchiabile oltre le 26 ton.

Ci troviamo costretti a ribadire il nostro giudizio negativo verso questa scelta dell'ART, alla stregua di quanto già avvenuto in passato.

Invero, l'ART continua a disattendere la legge n. 481/1995 che prevede la legittimità dell'azione regolatoria esclusivamente con riferimento ai servizi di pubblica utilità tra i quali non rientra l'autotrasporto che, come noto, è stato completamente liberalizzato senza che residuino spazi per alcuna fattispecie regolatoria neppure potenziale.

In secondo luogo, va ricordato il principio sancito nella oramai ben nota Sentenza n. 69/2017, secondo la quale l'Autorità può pretendere il contributo al funzionamento soltanto verso *“coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”*. Orbene, in tutti questi anni l'ART non ha mai esercitato funzioni regolatorie nei settori dell'autotrasporto merci conto terzi e della logistica, come il TAR del Piemonte ha ripetutamente evidenziato nelle sue Sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati da alcune associazioni del settore. Sentenze che, peraltro, hanno altresì bocciato in maniera inequivocabile il ragionamento dell'ART che ritiene obbligate le categorie dell'autotrasporto e della logistica in

quanto fruitori di infrastrutture sulle quali, invece, l'Autorità esercita le sue funzioni regolatorie; invero, se così non fosse si giungerebbe al paradosso che qualunque soggetto che venga in contatto con un'infrastruttura di trasporto, solo per questo motivo sarebbe soggetto in astratto alle competenze dell'ART!!

Non può, inoltre, essere strumentalmente utilizzato il riferimento alla competenza di ART in materia di infrastrutture autostradali per attrarre nella relativa competenza anche l'autotrasporto. Anche in questo caso, si trattrebbe di una *vis* attrattiva evidentemente ulteriore rispetto alla legge e di evidente violazione con il diritto dell'Unione europea laddove si impone che la regolazione sia soggetta al principio di proporzionalità.

Né, peraltro, si può ritenere che questo scenario abbia subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 37, comma 6, lett. b del decreto legge 201/2011 operata dal cd. decreto Genova: anche nel nuovo testo, infatti, si conferma che il presupposto fondamentale per poter pretendere il pagamento del contributo, è quello che l'ART abbia concretamente avviato, nel mercato di riferimento dell'impresa, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività regolatorie previste dalla legge. La circostanza non si è mai verificata nei settori dell'autotrasporto merci conto terzi e della logistica, né tantomeno potrà mai verificarsi in futuro visto che sia la normativa italiana (in particolare, il d.lgs 286 del 21.11.2005 e ss. modifiche) che numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno stabilito in maniera inequivocabile che nei settori in rilievo vige il principio del libero mercato, che impedisce qualsiasi attività di correzione da parte di soggetti terzi.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, ANITA ribadisce che **l'ART non è legittimata in alcun modo a pretendere dei contributi dalle imprese rappresentate dalla scrivente.**

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppina Della Pepa